

MP Pastore

AC 2 & abbinata
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

La **Lega Nord** in materia di *polizia locale* ha sempre sostenuto che essa può rappresentare una forza aggiuntiva, e qualificata, per la tutela del territorio. Una forza complementare alle *Forze dell'Ordine*. Necessaria in quanto gli Amministratori Locali (Sindaci) sono i primi a venire investiti dalla Collettività da problemi inerenti la sicurezza: richieste che quindi rimbalzano al Prefetto o ai Consiglieri Regionali o Parlamentari di Collegio (circoscrizioni), con interrogazioni standard “*quali iniziative intenda il Ministro adottare per garantire la sicurezza*”.

Ma la soluzione non è sempre da ricercare in un aumento della pianta organica delle Forze dell'Ordine, nel demandare allo Stato la soluzione di ogni problema e nell'attribuirGli la colpa per ogni mancata soluzione (a volte facile fuga per evitare di assumersi delle scelte anche non facili): una risposta efficace può sicuramente giungere da una maggiore responsabilizzazione delle Amministrazioni Locali (che detto per inciso è un onere spesso), dando Loro il diritto di dotarsi, in base alle loro esigenze concrete, di personale qualificato e motivato. Non è né una militarizzazione del territorio né la creazione di piccoli eserciti locali a capo di circoscritti raìs, né la parcellizzazione del territorio nazionale (come immotivatamente sostiene l'Opposizione).

- **A.C. 2** *Disposizioni in materia di Polizia locale*
- **A.C. 301-A** *Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria*
(guardie giurate, istituti di vigilanza)

Il primo provvedimento è stato ora calendarizzato per l'Aula (giovedì 2 febbraio): apporta modifiche al **Codice di Procedura Penale**, alla **Legge n. 65/1986**, recante *Legge Quadro sulla Polizia Municipale* (Art. 5 - *Funzioni di polizia*

giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza; articolo aggiuntivo 5-bis), alla **Legge n. 21/1981** (Artt, 9 e 16), recante *Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*. La Legge n. 65/1986 ha fornito il quadro giuridico di struttura e funzione della Polizia Municipale, indicando le linee per l'organizzazione della stessa ed i mezzi di collegamento tra le diverse forme di polizia (amministrativa, giudiziaria ecc.) che il nostro ordinamento giuridico contempla. E' una fonte normativa specifica dalla quale promanano direttive e vincoli al potere organizzativo (regolamentare e deliberativo) comunale.

L'**articolo 5, comma 5**, della Legge 7 marzo 1986, n. 65 dispone (in grassetto la parte che si propone sopprimere): *Gli addetti al servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4.*

E' aggiunto un **Art. 5-bis**, concernente il tipo di armi, anche da fuoco, che possono essere dotati gli addetti alla Polizia Locale

Con riferimento alla Legge n. 121/1981, l'**articolo 9** - *Accesso ai dati ed informazioni e loro uso* - in vigore dispone (in grassetto le modifiche aggiuntive apportate): *L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di Polizia Locale, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11.*

All'**articolo 16**, le modifiche apportate sono le seguenti: 1. *Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze (sostituito con: i rispettivi ordinamenti statali o locali e dipendenze statali o locali): a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza e la polizia locale (aggiunto), per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.*

Il provvedimento in esame

Visto la brevità del testo (3 articoli), non molto condiviso dall'Opposizione ("militarizzazione" della Polizia Locale. **Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato, alla GdF, e all'Arma CC, è forza di polizia anche la polizia locale**), che aggiunge all'operatore di *Polizia Locale* la qualifica di **agente di PS** (con possibilità di detenere una pistola) e **di PG**, il provvedimento ha la possibilità di essere approvato definitivamente dal Senato, se

non procede a modificare il testo.

Alla Lega potrebbe essere conveniente anticipare i tempi – AN sostiene con forza il provvedimento e se ne assumerà la paternità - e promuovere su *La Padania* l'auspicio che le disposizioni contenute nel provvedimento, complementari ad assicurare con le Forze dell'Ordine il controllo e la sicurezza del territorio, possano venire approvate prima dello scioglimento delle Camere, rappresentando disposizioni che ben si collegano con quella attribuzione alle Regioni delle funzioni di *polizia amministrativa regionale e locale* prevista dalla Riforma Costituzionale (II Parte della Costituzione) approvata a fine 2005 [articolo 39, comma 10, lettera d).]